

*Convenuto:* Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux e L. Van den Broeck, agenti)

### Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1) — Passaporti biometrici con impronte digitali — Mancato rilascio di tali passaporti nei termini previsti dal suddetto regolamento

### Dispositivo

1) *Non avendo applicato entro il termine previsto le specifiche tecniche riguardanti il rilascio di passaporti biometrici contenenti le impronte digitali, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.*

2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 156 dell'1.6.2013.

### Ricorso presentato il 10 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-653/13)

(2014/C 93/30)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia, E. Sanfrutos Cano, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana

### Conclusioni

— dichiarati che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010, nella causa C-297/08, nella quale è stato dichiarato che la Repubblica italiana, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenenti in forza degli articoli 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE (<sup>1</sup>), relativa ai rifiuti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

— ordini alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una penalità giornaliera pari a EUR 256 819,2 (cioè EUR 85 606,4 al giorno per ogni categoria di installazione),

meno l'eventuale riduzione risultante dalla formula di degressività proposta, dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza nella causa C-297/08;

— ordini alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una somma forfetaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a EUR 28 089,6 per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione dal giorno della pronunzia della sentenza nella causa C-297/08 alla data alla quale sarà pronunciata la sentenza nella presente causa,

— condanni la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

### Motivi e principali argomenti

L'Italia non avrebbe adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-297/08. La sanzione suggerita (penalità giornaliera e somma forfetaria) sarebbe adatta alla gravità e alla durata dell'infrazione e terrebbe conto della necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione, onde evitare recidive.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 11, p. 9)

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Comércio de Lisboa (Portogallo) il 16 dicembre 2013 — Estado português/Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, in liquidazione

(Causa C-667/13)

(2014/C 93/31)

*Lingua processuale: il portoghese*

### Giudice del rinvio

Tribunal do Comércio de Lisboa

### Parti

*Ricorrente:* Estado português

*Convenuta:* Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, in liquidazione

### Questioni pregiudiziali

1) Se la decisione (<sup>1</sup>) sia viziata per mancanza di motivazione perché:

a) non indica la ragione per la quale la garanzia prestata dallo Stato portoghese pregiudica gli scambi tra gli Stati membri.

b) non chiarisce i motivi per i quali l'aiuto concesso in forma di garanzia che in un primo momento è stato considerato rientrare nell'ipotesi di cui all'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, è stato successivamente dichiarato incompatibile con il mercato comune.